

CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL V.C.O.



R E G O L A M E N T O

SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO

NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 28.11.2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2014

Art. 1 – Definizione dell'Autoservizio di noleggio con conducente

Art. 2 – Disciplina del servizio

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione

Art. 4 – Titoli preferenziali

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazione e cause di impedimento

Art. 6 – Contenuti del bando

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 – Sostituzione alla guida

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

Art. 11 – Inizio del servizio

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 15 – Decadenza dell'autorizzazione

Art. 16 – Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

Art. 18 - Sostituzione del veicolo

Art. 19 – Tariffe

Art. 20 – Svolgimento del servizio

Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 23 – Divieti ed Obblighi per i conducenti degli autoveicoli

Art. 24 – Comportamento degli utenti

Art. 25 – Reclami

Art. 26 – Addetti alla vigilanza

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Art. 28 - Commissione consultiva

Art. 29 – Disposizioni finali.

Art. 1 – Definizione dell'Autoservizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o natante è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 – Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e successivo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.;
- c) dalla Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422" e s.m.i.;
- d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 - n. 495 e s.m.i.;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad Autonoleggio con conducente" e s.m.i.;
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" e s.m.i.;
- g) dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i.;
- h) dal D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico e locale" e s.m.i.

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione

- 1- Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
- 2- Non può essere rilasciato un numero di autorizzazione superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dal Comune, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
- 3- Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso.
- 4- I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente:
- 5- Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente all'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione degli organismi medesimi.
- 6- In caso di recesso degli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 7- Nella domanda, a cui deve in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza (certificabili nelle forme previste dalla normativa vigente) in conformità con l'art. 4, il titolare della ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, deve indicare:
- Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice fiscale;
 - Denominazione e/o Ragione Sociale;
 - Partita I.V.A.;
- 8- Contestualmente alla domanda devono essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive, successivamente verificabili, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente a:
- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
 - I cittadini di stato estero- membro dell'U.E.- residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti all'U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
 - di essere in possesso del certificato d'abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea;
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea;
 - di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune di Omegna (VB) che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione;

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui al successivo Art. 5, comma 4 Lett. a), b), e c), del presente Regolamento.

La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc...) sarà acquisita d'ufficio.

- 9- Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo Art. 5, comma 2.

Art. 4 – Titoli preferenziali

- 1- Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo Art. 28, ha individuato i seguenti titoli preferenziali che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando un apposito punteggio per la formazione della graduatoria:
 - a) essere stato dipendente di un' impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - c) Titolo di studio posseduto;
 - d) Titoli che attestino la conoscenza di lingua straniera tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazione e cause di impedimento

- 1- L'iscrizione nel ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2- L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 3- Prima di rilasciare l'autorizzazione il Comune verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
- 4- Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente di due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 26.02.1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423e s.m.i.;

- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i..
- 5- Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua e non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- 6- Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 23.02.1995, n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta Legge.
- 7- Il possesso dei requisiti d'idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
- 8- Sono altresì cause d'impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
 - b) l'avere trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – Contenuti del bando

- 1- I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazione da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente art. 5 e nel successivo art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

- 1- Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- 2- Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

- 3- E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitati con natante.
- 4- Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero delle autorizzazioni rilasciate.
- 5- Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00:
 - a) L'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
 - b) L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto persone.Nel medesimo termine di cui al comma precedente deve essere comprovata:
 - a) mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per il veicolo stesso a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Omegna, presso cui deve sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.
- 6- Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni verrà data comunicazione alla Provincia.

Art. 8 – Sostituzione alla guida

- 1- I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collocazione di familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. Tutti i precedenti soggetti devono essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione Comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
- 2- Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione biennale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto l'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione;
- 3- Nel caso in cui il Comune accerti il venire meno dei requisiti di idoneità morale è tenuto fornire comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a persona dallo

stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 Legge 21/1992 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2- In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'Art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco dei biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso;
 - 3- Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
 - 4- Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 - 5- In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 – Inizio del servizio

- 1- Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
- 2- Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Dirigente competente dispone la decadenza della stessa.
- 3- Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da causa di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
- 4- Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale o dagli Uffici Comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.
- 5- Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione saranno riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve sempre essere

portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre deve essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 – Sanzioni

- 1- Fatte salve le sanzioni previste dall'Art. 85, comma 4, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie della sospensione, della decadenza o della revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli 13, 14 e 15;
- 2- Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'Ufficio Comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'Art. 28 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo. L'Amministrazione Comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 28;
- 3- Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 lettera b), l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'Ufficio Comunale competente.
- 4- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25 ad €. 500 per le violazioni alle disposizioni dei seguenti articoli:
 - a) Art. 5, comma 2 e dell'Art. 8 per violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - b) Art. 11, comma 5, sostanzialmente dalla mancanza a bordo del mezzo del Certificato di iscrizione al Ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - c) Art. 17, commi 1 e 2, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità dell'autovettura e per mancata segnalazione dei guasti al contachilometri;
 - d) Art. 23 per il mancato rispetto dei divieti;
 - e) Art. 25 per mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami;
 - f) inosservanza dei limiti tariffari.
- 5- Verranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 13 – Sospensione dell'autorizzazione

- 1- E' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme di cui all'Art. 22 che regolano il trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, comma 4;
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

- 2- Il Dirigente competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3- La sospensione verrà comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione

- 1- E' disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Violazione dell'art. 7, comma 2, "Divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per esercizio del servizio di noleggio con conducente";
 - b) Violazione dell'Art. 5 "Perdita dei requisiti in capo al titolare dell'autorizzazione";
 - c) Violazione dell'art. 10 "Norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni";
 - d) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco del triennio adottati ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento;
 - e) Per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) Per non avere messo in efficienza o sostituito l'autovettura che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'Art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
 - g) Inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
 - h) Accertati servizi abusivi di linea, ai sensi del quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1;
- 2- La revoca verrà comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 – Decadenza dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione Comunale di esercizio viene a decadere automaticamente, con l'obbligo per il Dirigente competente di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni, al verificarsi dell'evento:
 - a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'Art. 7, comma 5, il possesso dei requisiti dal medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10:
- 2- Del provvedimento dovrà esserne data notizia alla Provincia ed all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 16 – Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio

- 1- Il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabilisce con apposita delibera il numero delle autovetture per l'esercizio del servizio noleggio con

conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi;

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

- 1- Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune di Omegna, come da allegato "A";
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Omegna come da allegato "B";
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero di autorizzazione.
- 2- I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono esserne informati il cliente e il competente ufficio comunale.
- 3- Prima dell'ammissione in servizio, agli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale o dell'Ufficio Comunale preposto che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
- 4- Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della motorizzazione civile.
- 5- Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne, oltre l'Ufficio Comunale competente, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni.
- 6- Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 Sostituzione del veicolo

- 1- Nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa potrà essere autorizzato dal dirigente competente alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.
- 2- In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta e dovrà esserne data notizia alla Provincia.

Art. 19 – Tariffe

- 1- Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

- 2- Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tali disposizioni è facoltà del Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, turisti e disabili.
- 3- I tariffari sono vidimati dal competente Ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
- 4- I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente Ufficio Comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 – Svolgimento del servizio

- 1- Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
- 2- Come previsto dal comma 1 dell'Art. 14 della Legge 21/1992 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
- 3- Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
- 4- Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
- 5- E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve le eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
- 6- Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui si eserciti il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente. La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito passeggeri.

Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1- Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.
- 2- Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'Ente concedente.

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

- 1- In attuazione dell'Art. 27 della Legge 30.03.1971, n. 118 e del Titolo VI del D.P.R. 503/1996, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo di autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto dotate di minimo 4 (quattro) porte.
- 2- I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla Loro mobilità, all'interno della vettura stessa.
- 3- I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto che all'arrivo a destinazione.
- 4- I conducenti che per ragioni di salute, non potranno effettuare il servizio oggetto del presente articolo, anche temporaneamente, dovranno documentare agli uffici comunali competenti, tale impedimento con apposita certificazione medica rilasciata da istituti sanitari pubblici.
- 5- Ai sensi dell'Art. 19, comma 2, del presente Regolamento, il Comune potrà provvedere con apposito atto deliberativo all'introduzione di abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo Art. 28 (Art. 14, comma 2, Legge 21/1992)

Art. 23 – Divieti ed Obblighi per i conducenti degli autoveicoli

- 1- Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito entro i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e/o simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
- 2- Nell'esercizio della loro attività: il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente, hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare soccorso e assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) tenere a bordo del veicolo copia del presente Regolamento;

- e) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirle a chiunque ne abbia l'interesse.

Art. 24 – Comportamento degli utenti

- 1- Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) aprire la porta dalla parte della corrente del flusso veicolare;
 - e) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - f) compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
 - g) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

- 2- Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 – Reclami

- 1- Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'anzidetto Ufficio dovranno essere inseriti, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 – Addetti alla Vigilanza

- 1- La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Corpo di Polizia Municipale ed agli Ufficiali e Agenti delle forze di Polizia, nonchè ai funzionari delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

- 1- Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'approvazione e modifica del presente Regolamento, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero delle autorizzazioni, emanate in relazione al presente Regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 2, della Legge Regionale 04.01.2000, n. 1 e dell'Art. 5, comma 2, della Legge Regionale 23.02.1995, n. 24.

Art. 28 Commissione consultiva

- 1- Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle Autorizzazioni, l'Organo di Governo competente, provvede alla nomina di apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 - Legge n. 21/1992, così composta(*):

- a) dal Dirigente responsabile del servizio o da un funzionario da questi delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro del Corpo di Polizia Municipale;
 - c) da un Rappresentate designato dalle Organizzazioni Sindacali come regolato da disposizioni di Legge;
 - d) da un Rappresentate delle Associazioni degli Artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - e) da un Rappresentate designato dalle Organizzazioni Cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un Rappresentate designato dalle associazioni dei Consumatori di cui alla Legge Regionale 12.07.1994, n. 23.
- 2- Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 3- La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni.
- 4- La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno e può fare intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 5- La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli Organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di 45 (quarantacinque) giorni; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.
- 6- Ai fini dell'assegnazione delle Autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente Regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.
- 7- Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

(*) Così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2014.

Art. 29 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'Art. 2 ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ALLEGATO A

CM 30 X 7 - SCALA 1:2

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA V.C.O.



COMUNE DI OMEGNA

N O L E G G I O

ALLEGATO B

CM 17 X 10 - SCALA 1:1

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA V.C.O.

COMUNE DI OMEGNA



N. C. C.

n. _____